



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

161° Anniversario della Fondazione della Polizia. Direttive generali - anno 2013.



Il Dipartimento, con nota del 6 maggio u.s., ha inteso evidenziare la necessità di ridefinire le modalità di celebrazione della festa della Polizia legate all'esigenza

di contenere la spesa pubblica.

Di seguito riportiamo il testo della nota mentre sul nostro sito www.siulp.it, trovate pubblicata le direttive generali a cui si dovranno attenere le varie Questure

In relazione alle note esigenze di contenimento della spesa pubblica, il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto, su analoga indicazione del Signor Capo dello Stato, la ridefinizione delle modalità di celebrazione degli anniversari delle singole Forze armate, Corpi armati e non dello Stato.

Pertanto, la direttiva trasmessa con nota n 559/A/2/122.1 dell'8 aprile scorso dovrà subire sostanziali modifiche che si riserva di far pervenire a stretto giro.

Nel confermare la data già indicata, si anticipa che le cerimonie dovranno avvenire esclusivamente all'interno di strutture dell'Amministrazione e, quindi, eventuali iniziative cosiddette di "prossimità" non potranno essere contestualmente attuate.

Le SS.LL. vorranno, pertanto, sospendere immediatamente ogni adempimento diretto nel senso contrario già intrapreso, anche al fine di evitare ulteriori oneri. Seguono disposizioni più specifiche.

FLASH nr. 18 - 2013

- 161° Anniversario della Fondazione della Polizia. Direttive generali - anno 2013
- Festa della Polizia: Siulp si a sobrietà no a segregazione sociale dei poliziotti
- Direttive in ordine ai tempi ed alle modalità con cui debbono essere evase le istanze di congedo ordinario
- Congedo straordinario e limite massimo dell'aspettativa
- IMU: si all'abbattimento dell'IMU ma senza ridurre i fondi per la sicurezza e la lotta alla criminalità
- C.I.E. - il Siulp chiede la riduzione dei tempi di trattenimento
- Affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale per il personale della polizia di stato
- Responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore che non utilizza i dispositivi di protezione
- Natura del procedimento disciplinare previsto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria relativamente alle trasgressioni che si riferiscono all'esercizio di tali funzioni



FESTA DELLA POLIZIA: SIULP SI A SOBRIETA' NO A SEGREGAZIONE SOCIALE DEI POLIZIOTTI

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano comunicato stampa

L'idea di celebrare l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato in modo sobrio e conforme all'esigenza di contenere le spese, in un momento di sensibile difficoltà economica del Paese, non può e non deve pregiudicare il percorso di integrazione sociale dei poliziotti e dell'Istituzione che ha costituito il principale volano per la costruzione di una Polizia democratica vicina alla gente ed al servizio dei cittadini".

Lo afferma Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia Siulp, il quale definisce "giusta una celebrazione sobria ma non ritiene che tale esigenza possa essere soddisfatta solo ed esclusivamente con il ritorno a liturgie "nascoste" e riservate agli addetti".

"La festa della Polizia, dopo la riforma e la smilitarizzazione del 1981", continua Romano, "ha costituito una periodica occasione di incontro e di integrazione sociale tra i cittadini e l'istituzione. Limitare le spese non significa necessariamente rinchiudersi in caserma ed officiare celebrazioni separate"

Pertanto, conclude Romano, "vogliamo auspicare che il Ministro dell'Interno e l'Amministrazione della P.S. nel solco di una corretta interpretazione del concetto di sobrietà sappiano fornire un giusto indirizzo che nell'assicurare il contenimento delle spese possa altresì salvaguardare il patrimonio di integrazione sociale che la categoria ha faticosamente conquistato favorendo il mantenimento di un positivo e saldo rapporto di contiguità e di fiducia tra i cittadini e l'Istituzione Polizia"

Mi auguro pertanto che anche nelle cerimonie interne, poiché a costo zero per l'erario, possano partecipare delegazioni di studenti, di ragazzi e di tutti i pezzi della società civile. Se così non sarà non commetteremo peccato a sospettare che la sobrietà e il rigore siano in realtà solo una scusa per ricreare un solco tra poliziotti e cittadini, faticosamente colmato in questi trent'anni di smilitarizzazione, anche in funzione dell'exasperazione dei conflitti sociali che stanno sfociando in manifestazioni di piazza.

POLIZIA: SIULP, OK SOBRIETA' PER LA FESTA MA NON RINCHIUDIAMOCI IN CASERMA



Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "La festa della Polizia, dopo la riforma e la smilitarizzazione del 1981 è stata una periodica occasione di incontro e di integrazione sociale tra i cittadini e l'istituzione. Limitare le spese non significa necessariamente rinchiudersi in caserma ed officiare celebrazioni separate".

Lo scrive in una nota Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia Siulp, che definisce "giusta una celebrazione sobria, ma non ritengo che tale esigenza possa essere soddisfatta solo ed esclusivamente con il ritorno a liturgie 'nascoste' e riservate agli addetti".

"Ci auguriamo che anche nelle cerimonie interne, a costo zero per l'erario, possano partecipare delegazioni di studenti, di ragazzi e di tutti i pezzi della società civile. Se così non sarà non commetteremo peccato a sospettare che la sobrietà e il rigore siano in realtà solo una scusa per ricreare un solco tra poliziotti e cittadini, faticosamente colmato in questi trent'anni di smilitarizzazione, anche in funzione dell'exasperazione dei conflitti sociali – conclude- che stanno sfociando in manifestazioni di piazza".

Direttive in ordine ai tempi ed alle modalità con cui debbono essere evase le istanze di congedo ordinario

Alcuni colleghi chiedono di conoscere se vi sono direttive in ordine ai tempi ed alle modalità con cui debbono essere evase le istanze di congedo ordinario, soprattutto con riferimento alle determinazioni di diniego ed alle relative comunicazioni.

Al riguardo, occorre premettere che ogni organizzazione amministrativa è tenuta ad agire secondo criteri di legalità, trasparenza ed imparzialità rispetto alla collettività cui assicura il servizio ma anche nei confronti dei propri dipendenti che costituiscono la cosiddetta "utenza interna". In virtù di tali principi, pertanto, anche le istanze presentate dai dipendenti debbono essere evase nel rispetto della normativa generale riguardante i procedimenti amministrativi.

Al riguardo dei tempi e delle modalità di evasione, con circolare 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, Il dipartimento della P.S. ha emanato alcune direttive che val la pena di ribadire.

Con specifico riferimento ai periodi estivi ed alle principali festività, gli uffici debbono provvedere con congruo anticipo ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto gli eventuali dinieghi.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62 Scienze della Politica

- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Congedo straordinario e limite massimo dell'aspettativa

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine alla pratica applicazione dell'articolo 70 comma 1 del DPR 3/1957 il quale prevede che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Ciò che si chiede di conoscere è se un periodo di congedo straordinario per malattia fruito all'interno di due periodi di aspettativa per malattia sia utile ad interrompere il cumulo ai fini del raggiungimento del periodo massimo consentito.

Al riguardo occorre precisare che la circolare 333-A/9807.F.-%/8900-2011 del 22 novembre 2011 precisa espressamente che il congedo straordinario non si cumula con l'aspettativa e che l'articolo 70 del testo Unico emanato col DPR 3/1957 non impone che il periodo di servizio attivo superiore a tre mesi debba essere svolto in maniera continuativa. Pertanto il congedo straordinario fruito all'interno del servizio attivo in argomento comporta il prolungamento del conteggio del periodo interruttivo dell'aspettativa.

IMU: si all'abbattimento dell'IMU ma senza ridurre i fondi per la sicurezza e la lotta alla criminalità



Pur condividendo l'esigenza di ridurre in modo significativo il livello complessivo dell'imposizione sui lavoratori e le loro famiglie il SIULP, a proposito della eventuale modifica dell'IMU, richiama l'attenzione del Governo sulla esigenza di indicare con chiarezza dove trovare le risorse per recuperare il gettito perduto e quali spese si intendono tagliare.

Se il taglio dell'IMU dovesse avvenire a discapito dei cittadini di questo Paese che hanno l'interesse a vedere assicurati adeguati livelli di prestazioni in materia di istruzione, sanità, servizi sociali e sicurezza il Siulp rappresenta la propria contrarietà.

Lo afferma Felice Romano, Segretario generale del SIULP il quale esprime piena condivisione rispetto alle affermazioni del Procuratore Aggiunto di Palermo Leonardo Agueci che nel corso della conferenza stampa relativa alla operazione antimafia "Argo" che ha portato all'arresto di 21 persone ed al sequestro di immobili per un valore di 30 milioni di euro intestati a prestanome compiacentiaveva manifestato preoccupazione per possibili tagli ai fondi destinati alla sicurezza ed alla lotta alla criminalità.

Per compensare l'abbattimento dell'IMU, conclude Romano, si eliminino gli sprechi ed i privilegi che ancora insistono garantendo la sicurezza, anche sociale, e favorendo il recupero delle ingenti risorse economiche sottratte dalla corruzione (circa 60 miliardi l'anno) e dall'elusione fiscale.

C.I.E. - il Siulp chiede la riduzione dei tempi di trattenimento

I CIE (Centri di identificazione ed espulsione) sono oggi vere e proprie bombe ad orologeria". Lo afferma Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia **Siulp**, il quale definisce "inutile, improduttivo ed eccessivamente oneroso il trattenimento degli immigrati fino a 18 mesi ed invita il Governo a ricondurre entro limiti più ragionevoli il tempo di permanenza massimo degli stranieri nei Centri stessi".

"18 mesi di trattenimento", continua Romano, "sono troppi e finiscono per configurare una vera e propria detenzione con contenuti afflittivi persino più pesanti rispetto a quelli riservati agli autori di reati inseriti nella lista di quelli definiti di grave allarme sociale".

Pertanto, conclude Romano, nell'esprimere "solidarietà a tutti gli operatori di Polizia che assolvono al gravoso compito di tener testa alle frequenti rivolte che caratterizzano la vita e la gestione di questi ambigui e pericolosi luoghi di detenzione sarebbe auspicabile un urgente intervento del Governo per abrogare il reato di immigrazione clandestina e riorganizzare e rideterminare in positivo le procedure di identificazione ed espulsione degli immigrati clandestini per evitare vandalismi e devastazioni che danneggiano l'immagine del nostro Paese ed incrinano il rapporto di fiducia dei cittadini nello Stato e nelle Istituzioni".

Affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale per il personale della polizia di stato

Nella mattinata del 7 maggio 2013, presso il Dipartimento della P.S. si è svolto un incontro presieduto dal Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, Prefetto Mone, presenti il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali e del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, Dott.ssa Terribile, con le OO.SS. per illustrare la situazione relativa alle procedure per la sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura della responsabilità civile e tutela legale inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato.

Preliminarmente l'Amministrazione ha rappresentato che la gara d'appalto europea per l'affidamento dei predetti servizi assicurativi non è stata aggiudicata a nessuna società assicurativa in quanto dei 4 soggetti interessati soltanto una società ha presentato un'offerta condizionata e con una franchigia elevata che ha determinato l'Amministrazione ad escludere anche quest'ultima.

Pertanto, viste le difficoltà riscontrate nella predetta gara d'appalto, si è ritenuto opportuno di riformulare un nuovo bando di gara europeo con alcune modifiche procedurali che possano dare maggiori garanzie alle società assicurative partecipanti rispetto agli eventuali rischi determinati dalla copertura della polizza assicurativa, per tali motivazioni, sono state rappresentate le seguenti modifiche: distinzione dei due lotti contrattuali, uno per la copertura della responsabilità civile ed un altro per la copertura della tutela legale.

In tal modo, entrambi i lotti, sebbene inseriti nella medesima gara d'appalto, potranno essere aggiudicati da compagnie assicurative specializzate differenti.

Sarà prevista una maggiore informazione supportata da dati reali che facciano comprendere alle compagnie assicurative partecipanti il reale rischio rispetto alla copertura assicurativa da garantire a tutti gli appartenenti della Polizia di Stato.

Tutto ciò, unitamente ad altri dettagli di natura tecnica, costituirà una nuova procedura di bando di gara europea che sarà approvata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza del Ministero dell'Interno che si terrà la prossima settimana.

E' stato inoltre rappresentato che per l'anno 2013 le risorse da destinare alla predetta copertura assicurativa saranno nuovamente integrate sino al raggiungimento dello stanziamento di € 990.000,00, come peraltro previsto dagli accordi contrattuali e l'impegno di ripristinare la medesima somma annuale anche per il triennio 2014-15-16.

Allo stato attuale, le risorse già disponibili per la sottoscrizione del contratto assicurativo con validità quinquennale, ammontano complessivamente a circa 5 milioni di euro.

Il SIULP ha rinnovato la richiesta formale all'Amministrazione di avviare, comunque, ogni utile iniziativa mediante interventi diretti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche per il recupero delle somme relative al ripristino dell'originario stanziamento annuo di € 990.000,00 relativamente ai trienni 2008-2010 e 2009-2011 che nel frattempo avevano subito delle riduzioni disposte dal D.L. 112/2008.

L'Amministrazione si è impegnata ad aggiornarci costantemente sugli eventuali sviluppi derivanti dalla nuova procedura relativa alla gara d'appalto europea che verrà bandita nelle prossime settimane.

Responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore che non utilizza i dispositivi di protezione



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9167 del 16 aprile 2013, ha affermato che "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento."

Sulla base di tali principi consolidati in giurisprudenza la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore che, mentre si accingeva, nel piazzale di una cantina, a lavare le "canaline" di una pressa per la vinificazione, utilizzando uno strumento di gomma a pressione, veniva colpito al viso da un getto di soda caustica, causato dalla rottura del tubo di gomma, riportando gravissime lesioni agli occhi. I giudici di legittimità hanno ricordato che "il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso."

E' errata - si legge nella decisione dei giudici di Piazza Cavour - la sentenza dei giudici di merito nella parte in cui ha ritenuto il concorso di colpa dell'infortunato nella determinazione dell'evento. Ed infatti, una volta esclusa l'ipotesi della condotta abnorme, atipica ed eccezionale del lavoratore, tale da interrompere il nesso di causalità, l'infortunio era da addebitare in via esclusiva al datore di lavoro il cui comportamento - concretizzatosi nell'aver adibito il lavoratore ad una operazione pericolosa, con un attrezzo sostanzialmente inadatto all'uso (tanto che esso non ha retto alla pressione, generando un flusso anomalo di soda che ha colpito il lavoratore agli occhi) e per di più non vigilando adeguatamente sull'esecuzione della prestazione e sull'utilizzo degli occhiali protettivi - doveva essere considerato quale unico fattore causale dell'evento dannoso.

Natura del procedimento disciplinare previsto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria relativamente alle trasgressioni che si riferiscono all'esercizio di tali funzioni



Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla natura del procedimento previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) che disciplinano il procedimento, le sanzioni ed i ricorsi disciplinari per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria relativamente alle trasgressioni che si riferiscono

all'esercizio di tali loro funzioni.

In particolare si chiede se si tratti di un procedimento giurisdizionale o amministrativo. La soluzione della questione riveste particolare importanza ai fini della applicabilità di importanti istituti come ad es. la disciplina afferente il dispositivo di tutela legale per gli appartenenti alle Forze dell'ordine e più in generale per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che, per fatti inerenti al servizio, si trovino coinvolti in procedimenti giudiziari.

La questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale con la Sentenza nr. 394/1998. Con la Sentenza in discorso la Corte, dopo aver premesso che l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura, come pure di alcune professioni, si esprime con modalità diverse ma affini, osserva che i relativi procedimenti sono normalmente caratterizzati come amministrativi o giurisdizionali, non per una loro diversa struttura e funzione, ma in continuità con una disciplina normativa radicata in epoca anteriore alla Costituzione (sentenze n. 145 del 1976, n. 380 del 1992 e n. 52 del 1998).

Pertanto la regolamentazione del procedimento dinanzi alle commissioni di disciplina non vale, di per sé, a qualificarle come organi di giurisdizione. E' invece, la previsione della possibilità di impugnare la decisione disciplinare proponendo ricorso alla Corte di cassazione, per violazione di legge (art. 18, comma 5, disp. att. cod. proc. pen.), a far pervenire alla qualificazione giurisdizionale poiché, nel nostro sistema, il ricorso per cassazione è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (sentenza n. 284 del 1986).

Il tipo di impugnazione, dunque, e l'organo cui essa è rivolta valgono a qualificare, con la natura della decisione impugnata, quella dell'organo che l'ha emessa.

Tuttavia, atteso che la Costituzione (art. 102, secondo comma) vieta la istituzione di giudici straordinari o speciali, consentendo soltanto l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura, la Corte Costituzionale giunge alla conclusione che la natura giurisdizionale del sistema disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si pone, dunque, in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

Dipendendo tale qualificazione dalla prevista possibilità di proporre direttamente ricorso per Cassazione contro le pronunce della commissione di secondo grado (art. 18, comma 5, disp. att. cod. proc. pen.), la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale norma. A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell' art. 18, comma 5, disp. att. cod. proc. penale, le commissioni citate assumono la configurazione di organi disciplinari amministrativi, nei confronti delle cui decisioni rimangono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali, ad eccezione del ricorso per cassazione per violazione di legge.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA **SIULP**
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI